



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 13 Registro deliberazioni

Il giorno diciannoveGennaioduemilaventidue alle ore 12:00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
ANTONELLI EMANUELE	Sindaco	Presente	
MAFFIOLI MANUELA	Vice Sindaco	Presente	
ARTUSA MAURIZIO	Assessore	Presente	
CERANA DANIELA CINZIA	Assessore	Presente	
CISLAGHI MARIO	Assessore	Presente	
LOSCHIAVO SALVATORE NICOLA	Assessore	Presente	
MARIANI GIORGIO	Assessore	Presente	
REGUZZONI MARIA PAOLA	Assessore	Presente	

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Domenico d'Apolito

Il Dott. Emanuele Antonelli assunta la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, procede alla trattazione del seguente

O G G E T T O:

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E TASSO DI COPERTURA DELLE SPESE PER L'ANNO 2022. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 del D.L. 55/1983 (convertito con modificazioni dalla L. 131/1983) i Comuni "sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali, che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate";
- con Decreto Interministeriale emanato in data 31/12/1983, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3°, del Decreto Legge 28/02/1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/1983, n. 131, è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in argomento;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 14 del Decreto Legge 28/12/1989, n. 415, convertito dalla Legge 28/02/1990, n. 38, sancisce che "il costo complessivo dei servizi deve essere coperto in misura non inferiore al 36%" e l'art. 5 della Legge 23/12/1992, n. 498, dispone che "le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale";
- il comma 8° dell'art. 45 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, prevede che solo agli Enti da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie sono applicabili le disposizioni dell'art. 14 del citato Decreto Legge 31/12/1989, n. 415;

VISTO CHE tali disposizioni vengono confermate dall'art. 243, comma 2°, lettera a), del Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n. 267;

RISCONTRATO CHE il Comune di Busto Arsizio non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e che pertanto non sussiste l'obbligo di percentuale minima di copertura;

VISTI:

- l'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in base al quale gli Enti locali deliberano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 il quale prevede che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2022;

- i servizi esistenti, per i quali dovrà essere rispettata la percentuale minima di copertura dei costi nel caso in cui il Comune venisse a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria, riportati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno approvare con il presente atto l'allegato A), nel quale vengono evidenziate tutte le tariffe e il metodo di applicazione delle stesse, nonché la misura percentuale dei costi complessivi finanziata dalle tariffe;

DATO ATTO che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni per l'anno 2022, includendo gli oneri diretti del personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal dirigente competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n. 267 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei termini di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare le tariffe per i Servizi Pubblici a Domanda individuale, secondo l'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la copertura dei costi complessivi pari al 34,86%;
2. di stabilire che le tariffe per Servizi Pubblici a Domanda individuale entreranno in vigore a far tempo dal 1° marzo 2022, ad eccezione di quelle relative ai servizi scolastici che entreranno in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023.
3. di dichiarare, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n. 267, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
Dott. Emanuele Antonelli

Segretario Generale
Dott. Domenico d'Apolito